



**COMUNE DI CAMPELLO SUL
CLITUNNO**

Provincia di Perugia

ORIGINALE

ORDINANZA

N. 85 DEL 11-09-2017

**Oggetto: ORDINANZA PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DI FOSSI,
RIVI E SCOLATORI**

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di settembre, il Sindaco

PREMESSO che:

- ai sensi degli artt. 15, 16, 31, 32, 33 D.Lgs. 285 del 30.04.1992 “ Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni, su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
 - a) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
 - b) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;
- ai sensi del predetto D.Lgs. 285 del 30.04.1992, ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato:
 - a) aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade;
 - b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
 - c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;
 - i proprietari ed i consorzi irrigui devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
 - coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi;
 - gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario;
 - in seguito a precipitazioni piovose e/o all'utilizzo dei canali/fossi per l'irrigazione, l'acqua può tracimare dagli stessi invadendo la sede stradale, creando situazioni di pericolo non solo

per la circolazione stradale ed il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, dovuto ad ostruzioni degli stessi, può altresì comportare situazioni di rischio igienico;

RITENUTO che:

- sia necessario provvedere al più presto alla pulizia dei fossi ed all'eventuale rimozione dei manufatti stradali esistenti sopra i canali e fossi che ostruiscono il normale deflusso delle acque, onde evitare il ripetersi di situazioni di pericolo o di rischio igienico;

VISTO:

- quanto disposto dagli artt. 32 "Condotta delle acque" e 33 "Canali artificiali e manufatti sui medesimi" del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni);

- il vigente Regolamento comunali di polizia urbana e rurale;

- l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1) ai proprietari di fondi laterali alle strade comunali o vicinali, ai consorzi irrigui ed a coloro che siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, di provvedere alla manutenzione delle relative ripe, sia a valle che a monte delle strade, realizzando ove occorrono opere di sostegno o di contenimento, come ad esempio reti, rimboschimenti, opere di drenaggio;

2) ai proprietari di fondi laterali alle strade comunali o vicinali, ai consorzi irrigui ed a coloro che siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, di non effettuare lavori o interventi che possano compromettere la solidità e la stabilità delle ripe stradali, quali disboscamenti indiscriminati con taglio della piantumazione e vegetazione o attività di scavo sulla sommità o lungo la ripa o interventi di sbancamento al piede della ripa o realizzazione sulla sommità di opere o manufatti (recinzioni, casotti, costruzioni varie, nuovi terrapieni, ecc.) o deposito di materiali (legna, sabbia, ecc.) che, creando un sovraccarico a monte, rendono il terreno instabile facilitandone lo scivolamento verso valle;

3) ai consorzi irrigui ed a tutti coloro che hanno comunque diritto di condurre acque nei fossi di scolo delle strade comunali o vicinali, di pulire e mantenere puliti questi fossi e le loro sponde per consentire il libero scorrimento delle acque, mediante taglio della vegetazione, rimozione di eventuali ostacoli, scavo ed approfondimento;

4) ai proprietari di cavalca fossi intubati, ai consorzi irrigui ed a coloro che siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, di mantenerli puliti per consentire il libero scorrimento delle acque, rimuovendo i detriti, i rifiuti o altro materiale che possano comprometterne l'efficienza, sostituendo i tubi dei cavalca fossi intubati di diametro non idoneo alla sezione del relativo fosso stradale previa verifica dell'Ufficio comunale competente;

5) ai proprietari di strade private di accesso a strade comunali o vicinali ed a coloro che siano a qualunque titolo conduttori o fruitori delle stesse, di pulire i fossi privati costituenti la rete superficiale di sgrondo delle acque, evitando che l'acqua defluisca sulle strade comunali o vicinali, attraverso interventi di allargamento o di aumento della profondità o creando nuovi fossi di scolo con decorso trasversale alla pendenza del terreno e con inclinazione tale che le acque non creino erosioni o collocando, laddove sia necessario in base alla pendenza della strada privata, apposite griglie di raccolta delle acque in modo da convogliarla negli appositi canali o fossi di scolo;

6) ai proprietari di strade private di accesso a strade comunali o vicinali ed a coloro che siano a qualunque titolo conduttori o fruitori delle stesse, di impedire che materiale proveniente dalle loro strade, come ghiaia, sabbia o terra, possa invadere il sedime delle strade comunali o vicinali;

AVVERTE

che il Comune provvederà, ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine che sarà disposto in conseguenza agli accertamenti:

a) alla esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art. 70, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni) o dei vigenti regolamenti comunali;

b) all'applicazione di una sanzione amministrativa da € 169,00 ad € 679,00 come previsto dall'art. 32, comma 6, del Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni) o delle altre disposizioni di legge e/o regolamentari (Art. 7 bis - D.Lgs. 267/00 – art. 16, c. 2 - Legge 689/81 - Sanzione amm.va pecuniaria da 50,00 a 300,00 Euro);

DISPONE

La polizia locale, gli operatori comunali addetti alla manutenzione delle strade e la Forza Pubblica sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Sono altresì incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della medesima gli altri organismi indicati nell'art. 12 del C.d.S. (D.Lgs. 285/1992) e comunque tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica.

MANDA

per le incombenze di rispettiva competenza:

-Alla Stazione dei Carabinieri di Campello sul Clitunno;

-Al Comando della Polizia Municipale - Sede;

-Alla Stazione dei Carabinieri Forestali – Campello sul Clitunno

-Al Corpo Polizia Provinciale di Perugia;


-Al Consorzio Bonificazione Umbra - Spoleto

-Alla Segreteria per la pubblicazione sul sito web del Comune Campello sul Clitunno;

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune, nonché mediante pubblici avvisi sui giornali locali.

Avverso il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso amministrativo al T.A.R. Lazio entro 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto.

IL SINDACO
Domizio Sestini



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Domizio Natali

